

(N. 2309-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni
colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per i provvedimenti relativi agli alluvionati
nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 2577)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

e col **Ministro delle Finanze**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1952

Modifica degli articoli 2, 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge: « Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 » deve essere preventivamente modificato nel titolo, poichè questo, che venne presentato dal Governo, per l'emendamento aggiuntivo, deliberato dalla Camera dei deputati, deve comprendere anche l'articolo 2.

* * *

Il testo proposto dal Governo ha trovato la sua origine da due osservazioni fatte sui due articoli 8 e 10 della nominata legge 10 gennaio 1952, n. 3, la quale ha per oggetto: « Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951 ».

L'articolo 8 del testo tratta delle esenzioni dal pagamento di tasse sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile, ecc., nonché della riduzione degli onorari notarili.

Il dubbio che tale testo possa essere interpretato in modo restrittivo, ha suggerito di ampliarne la forma, e proposto come segue:

« Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dallo articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

« Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

« Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo ».

L'articolo 10 mentre la finalità della legge era ed è — come si è detto — quella di provvedere in favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate della estate e dell'autunno 1951, allo scopo di assicurare la più sollecita ripresa della produzione agricola delle zone colpite, si esprime solo genericamente con le seguenti parole nei riguardi degli aventi diritto a beneficiarne:

« Coloro che abbiano interesse alla ricostruzione delle aziende ».

La relazione ministeriale che precede il disegno della legge citata, a questo punto così si esprime:

« In tale disposizione è un implicito riconoscimento dell'opera e della funzione svolta da alcune categorie di imprenditori (affittuari o fittavoli), alla cui attività si deve in parte lo sviluppo agricolo di molte zone. È noto che il progresso agricolo è strettamente legato non soltanto all'esistenza d'un adeguato capitale fondiario, ma anche alla larghezza d'impiego di capitali di esercizio in quantità ognora crescenti, che hanno finito per far assumere all'impresa agricola caratteristiche che finora erano proprie dell'attività industriale.

« La disposizione dell'articolo 10 va intesa e considerata anche in funzione del ripristino della efficienza di queste imprese.

« Sotto questo profilo appare eccessiva, per questa categoria di imprenditori, la restrizione posta dall'articolo 2, secondo comma, ultimo punto, che limita alle piccole aziende le concedibilità dei contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso articolo ».

E poichè appare giustissima questa osservazione, è altrettanto giusto che deva essere approvato il seguente emendamento aggiuntivo, dopo le parole con le quali termina il secondo periodo, dell'articolo 2 le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta ».

L'articolo 10 pertanto risulterebbe così formulato:

« Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 e può essere concesso indipendentemente dalla ampiezza dell'azienda da essi condotta.

« A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo miglorie, previste da contratto col proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di migloria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti ».

La Camera dei deputati riesaminando la legge 10 gennaio 1952, n. 3 osservò, oltre quanto è stato detto finora, che un terzo emendamento aggiuntivo sarebbe stato necessario.

Essa venne approvata dai due rami del Parlamento mentre le acque coprivano ancora tutti i terreni che ne erano stati invasi.

Quando queste cominciarono a decrescere un grave danno, forse non preveduto, nella sua gravità, apparve in molte zone dove le acque irruperono con maggiore violenza, la mancanza cioè dei terreni coltivati o per la erosione delle acque stesse o perchè coperti da alti strati di sabbia sterile o da altro materiale pure sterile: ciottoli, pietre, ecc., che raggiunge talora tre metri di altezza.

Valutare l'entità di tali danni, per taluni dei quali si impone l'asportare tutto il materiale depositato dal fiume nella campagna, quando

non sia necessario rinunciare a qualunque ripristino, per altri ritare lo strato coltivabile, riesce impossibile prevedere gli indennizzi, necessari.

L'emendamento aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati sembra giusto che anche il Senato lo accolga.

Esso è del seguente tenore e va inserito nell'articolo 2, penultimo comma, dopo le parole:

« I terreni che non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti, o a causa di erosione di acque » o *perchè sommersi da alti strati di sabbia o ghiaia o da altro materiale sterile.*

Dei suesposti emendamenti si propone al Senato l'approvazione.

GUARIENTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli istituti di credito agrario che potranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole « erosione delle acque », sono aggiunte le seguenti:

« o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile ».

Al successivo articolo 10, alla fine del secondo periodo, dopo le parole « dell'articolo 2 », sono aggiunte le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta ».